

ELENA PARIOTTI

Self-regulation, concetto di diritto, normatività giuridica

ENGLISH TITLE

Self-regulation, Concept of Law, Legal Normativity

ABSTRACT

Within the soft law realm, the paper focuses on the case of soft-regulation. Soft regulation differs from traditional forms of soft law, such as declarations, guidelines, recommendations, to the extent that it cannot be regarded and does not work as «pre-law» or «quasi-law». It has the same results and effects as hard law, but is produced from the bottom, in an informal way that crucially involves private actors. It can be synergistic with hard regulation or even substitute it. Soft-regulation renovates the question of the nature of law, calls for both explanation (why is soft-regulation employed?) and legitimization. The paper aims to frame a stance dealing with the two levels of issues, by arguing that (i) the qualification of a norm as a *legal* norm should be regarded as depending on the enforcement conditions rather than on the formal bindingness; (ii) the resort to soft regulation is explained by the changes in the authority settlement – the same changes calling for governance mechanisms – and by the very nature of the issues to be regulated; (iii) soft-regulation can be legitimated as law when it complies with some given requirements and if it is organized into a meta-governance level.

KEYWORDS

Soft Law – Concept of Law – Inter-normativity – Legal Sources – Governance.

1. INTRODUZIONE

La riflessione di Hart a proposito dell'importanza rivestiva dalla domanda “che cos’è il diritto?”¹, dalla cosiddetta «questione ontologica», nella comprensione del diritto torna a presentare una vivida attualità di fronte al proliferare degli strumenti *soft* che caratterizzano la regolazione contemporanea. Anche dopo la convincente critica dworkiniana al «semanting sting», la questione

1. H. L. A. Hart, 1994, 3: «Poche questioni riguardanti la società umana sono state poste tanto insistentemente [...] come la questione “Che cos’è il diritto?”».

ontologica non appare priva di senso. La critica di Dworkin all'«assillo semantico» che risulterebbe rintracciabile in tutte le teorie giuridiche tradizionali (non interpretative) riguardava fondamentalmente la relazione fra produzione e applicazione del diritto e mirava a rivendicare la centralità del momento interpretativo-applicativo nella formazione di ciò che possiamo chiamare «diritto». La novità apportata dai fenomeni di *soft regulation* è data dal fatto che essi coinvolgono, invece, direttamente e profondamente la normogenesi.

Gli approcci teorico-giuridici alla *soft regulation* sono passati nel tempo dal considerarla una espressione di regole sociali ad includerla nella sfera del giuridico. E, a ben guardare, l'analisi dei fenomeni in oggetto viene, oggi, elaborata dall'interno di numerosi e diversi filoni di ricerca, principalmente riconducibili agli studi sulla *governance* globale, sul diritto globale e sul pluralismo giuridico². Ne deriva che il fenomeno risulta accostato attraverso categorie, lenti e griglie concettuali non sempre perfettamente coincidenti, nel tentativo di trovare un ordine entro fenomeni eterogenei e complessi per articolazione interna, un tentativo che tende a produrre una sorta di «disorder of orders»³.

Senza volere, né poter qui – per mancanza di spazio –, dar conto di queste analisi, vale la pena ricordare per quali ragioni esse siano rilevanti nella concretualizzazione del diritto. Accostare il diritto a partire dalla prospettiva del pluralismo giuridico induce ad un utile esercizio di «introspezione» per giungere ad una definizione del diritto e di «demarcazione» della sfera del giuridico rispetto ad altre sfere⁴.

L'indagine sul confine tra diritto e non-diritto guidata dall'attenzione verso la *soft regulation* è spesso accompagnata da un'ansia generata dalla percezione di assenza di unità, coerenza e gerarchia entro i fenomeni osservati⁵. Da un lato, se riteniamo che quella della giuridicità non sia una proprietà scalare, le parole «soft law» appaiono, a rigore, prive di senso⁶; dall'altro, molte trasformazioni che coinvolgono la struttura delle fonti giuridiche⁷ e dell'autorità, così come lo spazio di applicabilità delle norme, hanno portato a considerare e valutare il ruolo di numerosi fenomeni qualificabili come forme di regolazione «soft». Se e quando queste forme possano considerarsi espressioni del diritto, così come la ricerca di elementi in grado di legittimarne la diffusione, sono – però – due questioni che si pongono inderogabilmente per la teoria del diritto.

Il *soft law* assume, inoltre, una pluralità di forme, per le quali risulta impossibile fornire un unico resoconto teoretico. Dal punto di vista della teoria del

2. D. Thürer, 2009; K.W. Abbott, D. Snidal, 2000, 421-56; K. Zemanek, 1998; J. Kirton, M. J. Trebilcock, 2004; P. C. Zumbansen, 2010, 2012.

3. N. Walker, 2008, 373, 385.

4. P. C. Zumbansen, 2012, 323.

5. Ivi, 319; T. Mazzarese, 2017.

6. Th. Schultz, 2014, 18; W. M. Reisman, 2011.

7. *Ex multis*, B. Pastore, 2009, 2017.

diritto, accostare questa tipologia di regolazione significa affrontare tre principali questioni: (i) una questione di concettualizzazione, relativa ai criteri sulla base dei quali una norma dovrebbe qualificarsi come *soft* e alle ragioni per cui la *soft regulation* rientri nella sfera della regolazione giuridica; (ii) una questione attinente alle ragioni che spiegano l'impiego della *soft regulation*; (iii) una questione di legittimazione, relativa alle ragioni, se ve ne sono, per le quali può ritenersi legittimo ricorrere alla *soft regulation*.

Le forme di *soft law* che da sempre sono riconosciute come parte del materiale giuridico, reperibile soprattutto all'interno del diritto internazionale, come le dichiarazioni, le raccomandazioni, le linee-guida di istituzioni internazionali, qualificandosi in termini di «*quasi*-diritto» o «*pre*-diritto», non hanno sollevato né questioni di concettualizzazione né questioni di legittimazione. Al contrario, altri fenomeni di produzione normativa, in particolare le forme di auto-regolamentazione, relative alla sfera dei rapporti economici transnazionali, alla *governance* dell'innovazione tecnologica, alla sicurezza alimentare, alla protezione della salute, alla promozione e protezione dei diritti umani e dell'ambiente, agli strumenti di *governance* il cui uso è incoraggiato nel quadro del coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri nell'Unione europea, interrogano la teoria giuridica rispetto alla questione ontologica, giacché assumono funzioni complementari o persino surrogatorie rispetto alla *hard regulation* e ne condividono le finalità.

In questi casi, il ricorso a strumenti *soft* dà luogo a forme regolative la cui classificazione in termini di diritto non è né immediata né pacifica e la cui legittimazione richiede alcuni passaggi argomentativi.

Il carattere 'soft' è ravvisato usualmente entro elementi del processo produttivo, del modo di formulare il contenuto o nella struttura dell'*enforcement* delle norme. Vengono qualificate come *soft* le norme che mancano di una o più delle seguenti caratteristiche: l'obbligatorietà formale, la determinatezza nel contenuto e la capacità di creare delegazione⁸.

2. CONCETTUALIZZAZIONE

Quando strumenti di *soft regulation* sono qualificabili come diritto? Tale domanda è emersa come un terreno di lavoro nella teoria giuridica solo negli ultimi decenni, come conseguenza dello spazio dato all'interno della disciplina ai temi del pluralismo giuridico⁹, o – più precisamente – del pluralismo giuridico globale¹⁰.

8. K. W. Abbott, D. Snidal, 2000, 422.

9. *Ex multis*, per una ricostruzione delle differenti forme di pluralismo giuridico, si veda B. Z. Tamanaha, 2008.

10. N. Walker, 2015; P. S. Berman, 2007; G. P. Calliess, M. Renner, 2009; R. Michaels, 2009.

La risposta alla domanda non può non dipendere dalla concezione generale del diritto accolta nell'analisi¹¹, con la conseguenza che nelle disamine dell'argomento sono rinvenibili elementi di circolarità.

Il solo fatto di prendere in considerazione la *soft regulation* mostra che il riferimento tradizionale all'autorità e ai requisiti formali del processo produttivo delle norme non è sufficiente per la comprensione della normatività giuridica; tuttavia, permane il bisogno di distinguere la normatività giuridica da altre forme di normatività. Riconoscere e legittimare il ruolo svolto dalla *soft regulation* richiede che siano individuate al suo interno le caratteristiche che la rendono idonea ad essere considerata parte della normatività giuridica. È, però, anche necessario che la relazione tra quest'ultima e le altre forme di normatività sia chiarita, se non altro perché alla normatività giuridica appare affidato il ruolo di coordinamento tra diverse sfere normative: per affrontare e superare le differenze di linguaggio e i diversi vincoli e obiettivi che caratterizzano le diverse sfere, la normatività giuridica deve avere tratti peculiari. Per individuarli, può essere utile partire da un rapido confronto, all'interno del variegato panorama delle teorie del pluralismo giuridico, con due prospettive sulla regolazione e sulle retrostanti immagini del diritto.

Secondo una prima prospettiva, quella della teoria riflessiva¹², il diritto è un catalizzatore di processi di auto-regolamentazione, attraverso i quali individui, organizzazioni e sistemi sociali si coordinano con le altre componenti della realtà. Il ruolo del diritto è, qui, essenzialmente procedurale: esso consiste nello strutturare e favorire il processo di rispecchiamento entro altri sistemi sociali semi-autonomi, forgiando sia le loro procedure di discorso interne che i loro metodi di coordinamento con altri sistemi sociali. In questa prospettiva, il diritto non può né ridurre né gestire gli aspetti sostanziali del pluralismo.

In base ad un secondo approccio, quello della teoria responsiva¹³, il diritto dovrebbe elaborare ampi valori sostanziali che attraversano una gamma di ambiti sociali auto-regolantisi e semi-autonomi. In questo senso, il diritto è concepito come intimamente connesso alla politica e alla società, immerso in un costante processo di auto-correzione conformemente al cambiamento sociale. Il diritto costituisce il centro dell'espressione e dell'implementazione dei valori sociali. In questo senso, il diritto formalmente vincolante è considerato come l'ultima risorsa, da utilizzare quando l'adesione alle norme non è raggiungibile spontaneamente, mediante il dialogo e la persuasione¹⁴. Il diritto crea valori sostanziali e, nel fare questo, spesso si affida a processi non giuridici di deliberazione e auto-regolamentazione, al fine di rintracciare i valori e il

11. B. Z. Tamanaha, 2008, 389-90.

12. G. Teubner, 2012, dove questa idea della regolazione viene a sfociare nella teoria del «societal constitutionalism».

13. R. Baldwin, J. Black, 2008.

14. I. Ayres, J. Braithwaite, 1992.

modo più adatto per implementarli. La regolazione responsiva ed i suoi obiettivi dipendono, però, dalla volontà e dalle risorse della politica.

Alcune osservazioni. La teoria della regolazione riflessiva sembra fornire una visione riduzionista, poiché si costruisce sull'ipotesi della natura esclusivamente procedurale del diritto. Al contrario, la teoria della regolazione responsiva affida al diritto un ruolo sostanzivo, senza però elaborare strumenti che possano essere utili nella selezione tra i valori presenti nel tessuto sociale o tra i fini perseguiti dalla politica, per decidere quali – tra questi – dovrebbero essere supportati dalla normatività giuridica. In entrambi i casi, la regolazione giuridica non risulta associata ad una specifica normatività.

E, invece, è proprio il crescente ricorso alla *soft regulation* a portare l'attenzione sull'esigenza di sottolineare il carattere peculiare della normatività giuridica. Per individuarlo è necessario disporre di criteri identificativi. Si tratta di tornare alla questione ontologica, ma con la consapevolezza che dovrebbe derivare dall'avere preso coscienza della varietà di forme di regolazione possibili, delle trasformazioni attraversate dai sistemi giuridici in rapporto ai cambiamenti sociali e politici e dalla possibilità di classificare tali fenomeni come trasformazioni, appunto, e non automaticamente come patologie. È chiaro che la *soft regulation* pone il diritto ed i suoi *inputs* sociali in mutuo e diretto contatto, e in qualche senso proprio il bisogno di mantenere questo contatto costituisce la sua principale finalità. Altrettanto chiaro è, però, che la normatività giuridica deve possedere dei requisiti specifici, che le permettano, tra le altre cose, di esercitare un ruolo di filtro rispetto alla sfera sociale e a quella politica. Questo obiettivo non pare perseguibile negando alla *soft regulation* lo *status* della giuridicità, ma attraverso una riconcettualizzazione della normatività giuridica stessa come forse anche dei principi di certezza del diritto e legalità¹⁵. In altri termini, se è vero che rivolgere lo sguardo a numerosi fenomeni odierni di trasformazione delle norme e degli ordinamenti può rendere elusiva la definizione del diritto¹⁶, è altrettanto vero che continuiamo ad avere bisogno di elementi distintivi del “codice” della giuridicità. Più aumenta la complessità delle relazioni tra forme della normatività giuridica, più diviene importante trovare i criteri qualificanti di tale normatività¹⁷. In assenza di tali criteri, i fenomeni risultanti nel ricorso alla *soft regulation* non potrebbero essere né spiegati né giustificati.

Tradizionalmente e *prima facie*, la qualificazione di una norma come *soft* è fondata sul criterio dell'assenza di vincolatività formale e, indirettamente, su quello dell'assenza di sanzione, nonché su un certo grado di inde-

15. Questa la posizione espressa in J. Klabbers, 1996, 1998.

16. P. C. Zumbansen, 2012, 316.

17. Sulla cessata ricerca, nel dibattito intorno al pluralismo giuridico, di criteri qualificanti la normatività giuridica, G. R. Woodman, 1998, 45; B. Z. Tamanah, 2008, 392-3; per una critica a tale tendenza, si veda S. E. Merry, 1988, 878.

eterminatezza del contenuto. Non dovrebbe, tuttavia, ignorarsi che una perfetta corrispondenza tra assenza di vincolatività formale o indeterminazione della formulazione, da un lato, e carattere *soft* di uno strumento normativo, dall'altro, non si dà sempre e che la ricerca di tale corrispondenza potrebbe essere fuorviante. Alcuni strumenti di *soft regulation* possono contenere clausole redatte in modo così preciso da consentire la creazione di obblighi giuridici (come nel caso di alcune norme contenute in strumenti non vincolanti in materia di diritti umani) e, per altro verso, una norma formalmente vincolante potrebbe avere un contenuto meramente esortativo. Ancora, il tradizionale *soft law*, rinvenibile peculiarmente nel diritto internazionale, ha la funzione di stabilizzare aspettative, contribuire a tenere insieme elementi anarchici nelle relazioni internazionali e orientare l'evoluzione del diritto elaborando standard. Esso, dunque, esercita di fatto effetti giuridici¹⁸.

È, quindi, da chiedersi se la qualificazione di una norma come norma *giuridica* non debba essere connessa, invece che alla dimensione formale della vincolatività, alla struttura dell'*enforcement* della stessa.

L'idea di *enforcement* può poggiare sia sulla sanzione che, in senso più ampio, sulle condizioni in grado di promuovere l'adesione alle norme. Quest'ultima risulta condizionata da elementi che tendono a mostrarsi indipendenti dalla natura formale della norma e a correlarsi piuttosto con gli obiettivi, i destinatari ed il contenuto della norma, i costi e i vantaggi percepiti dell'adesione ad essa, le relazioni sociali da essa implicate¹⁹.

In questo senso, parrebbe che la distinzione tra *hard law* e *soft law* non possa essere identificata da un insieme di condizioni necessarie e/o sufficienti²⁰. Di certo, questi primi elementi dovrebbero portare ad abbandonare qualsiasi prospettiva formalistica nell'accostamento al tema della concettualizzazione del *soft law*. Deve, in altri termini, essere fortemente rivista una concettualizzazione del diritto che risulti vincolata alla *forma* degli atti, alla struttura dell'ordinamento e che faccia esclusivo riferimento al momento produttivo (formalismo); che riconduca il diritto necessariamente all'ambito dell'autorità statale (statualismo, nelle sue forme più sofisticate e criptiche); che leghi il diritto alla volontà politica (volontarismo).

A richiedere maggiore sforzo argomentativo è il superamento della concettualizzazione del diritto basata sul criterio, per dirla con Dworkin, del *pedigree*²¹, che qualifica una norma come giuridica sulla base di elementi riguar-

18. D. Marrani, 2011, ove si porta l'esempio del diritto ambientale, nel quale la violazione dell'obbligo di *due diligence* può essere individuata alla luce degli standard forniti da norme *soft*.

19. A. Peters, I. Pagotto, 2006, 28.

20. Ivi, 11-2.

21. R. Dworkin, 1977, 17.

danti esclusivamente il momento produttivo e rinvianti, kelsenianamente, ad altre norme, oppure risultanti, hartianamente, da un processo di identificazione elaborato dagli operatori del diritto²².

La portata euristica di questa prospettiva, almeno nella versione kelseniana, incontra una sfida di fronte all'interconnessione di norme attraverso differenti ordinamenti giuridici (interlegalità), alla circolazione dei modelli giuridici su scala globale, alla cosiddetta «fertilizzazione incrociata» tra elementi di diversi ordinamenti giuridici, al *lex shopping* attuabile da vari attori, tutti fenomeni che interessano la *hard regulation* e che hanno indotto a raffigurare il diritto secondo la metafora della rete anziché della piramide²³. Ma essa incontra forti difficoltà anche nella spiegazione degli effetti che gli strumenti di *soft regulation* possono esercitare.

3. SPIEGAZIONE: *SOFT LAW, DIRITTO GLOBALE, GOVERNANCE*

L'emergere di influenti forme regolative *soft* a livello transnazionale e globale ha indotto a riflettere su di esse. Tali forme hanno a che vedere con la diffusione del cosiddetto «diritto globale»²⁴ e con la crescente adozione di schemi di *governance* per disciplinare varie materie. Intendo per «*governance*» uno stile regolativo costruito su meccanismi informali, volontari, flessibili e implicanti attivazione dal basso e/o (*self-regulation*) la collaborazione tra autorità pubblica e attori privati nella determinazione delle norme (*co-regulation*).

Il lemma «diritto globale» ha significato vago. Illuminante è la sua caratterizzazione come «*unchartered law*», ovvero come diritto non registrato in nessuna delle nostre mappe dell'autorità giuridica²⁵.

Quel che è rilevante per la mia analisi, qui, è che una forma diffusa assunta dalla regolazione su scala globale consiste nella *self-regulation*. Il fenomeno ha a che vedere con la produzione di norme in vari campi: economico-finanziario, informatico, dell'innovazione tecnologica, della salute e dell'ambiente. Una larga parte di queste norme può essere classificata come *soft* e coinvolge numerose e differenti azioni, dall'amministrazione tramite organizzazione formale, all'azione collettiva mediante *networks* transnazionali o *networks* giudiziali²⁶, fino a istituzioni private con funzione regolatoria.

22. H. Kelsen, 1960; H. L. A. Hart, 1994. Sul confronto tra la prospettiva di Kelsen e quella di Hart si veda O. Chessa, 2010.

23. F. Ost, M. van de Kerchove, 2002.

24. R. Domingo, 2010; F. Garcia, 2016; P. Le Goff, 2007; G. Ziccardi Capaldo, 2008; S. Casse-
se, 2004, 2009; M. Ferrarese, 2012; G. Palombella, 2012.

25. N. Weiler, 2015, 151.

26. A.-M. Slaughter, 2004.

Gli strumenti di autoregolamentazione possono svolgere varie funzioni: rafforzare la comunicazione tra istituzioni e società; socializzare i valori²⁷; supportare la *hard regulation* in settori specializzati e/o nei quali sia richiesto il coinvolgimento del pubblico; sostituire la *hard regulation* quando sono richieste conoscenze specializzate per costruire il contenuto della regolazione o quando il fine della regolazione sia la responsabilizzazione di attori privati in possesso di conoscenze determinanti per la sua efficacia e la sua adeguatezza.

In numerosi campi, il *soft law* è uno strumento operante all'interno di schemi di *governance*, ovvero di insiemi di meccanismi che affrontano le conseguenze della proliferazione dei centri decisionali e degli attori.

La premessa rilevante è l'idea che, in prospettiva globale, il potere sia diffuso all'interno di una rete di attori non solo pubblici ma anche privati. Il ruolo di questi ultimi porta a cercare nuovi percorsi di legittimazione delle scelte regolatorie, con la conseguenza che ad assumere centralità è l'elemento dell'*accountability*, da favorirsi negli obiettivi perseguiti dalla regolazione.

Pertanto, se è vero che la globalizzazione può essere causa di indebolimento dei legami tra diritto e comunità²⁸, si dovrebbe anche ritenere che ad essere indebolito sia il carattere esclusivo del legame tra diritto e comunità *politica*, la quale però tende ad essere sostituita da nuovi e sempre mutevoli contesti di legittimazione, definiti a seconda delle questioni in gioco.

L'analisi del diritto globale comporta, pertanto, un duplice cambiamento nella natura dello sguardo sul diritto come oggetto di studio. In primo luogo, metodologicamente, comporta lo spostamento dell'attenzione da un'ottica statuale a un'ottica post-statuale. Il confronto con le forme globali e transnazionali di regolazione, in generale, e – in particolare – con la *soft regulation* suggerisce la relativizzazione della «connessione territoriale con la creazione, implementazione e applicazione giuridizionale di un sistema di regole politicamente istituzionalizzato»²⁹, tradizionalmente alla base del nesso tra diritto e Stato. Il diritto si rapporta alla società e i confini di quest'ultima sono, da un lato, de-territorializzati, e, dall'altro, altamente differenziati.

La forte continuità fra diritto e società, che emerge chiaramente nella *soft regulation*, potrebbe forse essere riconosciuta come inherente al diritto *tout court* e dovrebbe portarci a dubitare del fatto che possiamo identificare e comprendere il diritto solo in ragione della sua derivazione da un contesto istituzionale e non, piuttosto, in ragione della sua funzione nella società³⁰.

27. M. R. Ferrarese, 2009, 81.

28. A. Baldassarre, 2002; R. Michaels, 2009, 252.

29. P. C. Zumbansen, 2012, 308.

30. Ivi, 316.

Sin qui si sono sottolineati il nesso tra l'espansione del *soft law* e la nuova rilevanza assunta nel diritto dalla funzione piuttosto che dalla struttura³¹, l'idoneità del *soft law* ad esprimere il carattere multifunzionale della normatività giuridica³², e la possibilità di concepire un legame diretto, non necessariamente mediato dal rapporto politico, tra normatività giuridica e contesti sociali.

La *soft regulation* si dimostra uno strumento per riconfigurare l'organizzazione dei poteri nell'età della globalizzazione³³ e per affrontare la maggiore complessità e la maggiore incertezza delle decisioni in molti ambiti. Attraverso il ricorso ad essa, i meccanismi che compongono la cosiddetta *governance* esprimono il ruolo positivo dell'informalità nella produzione delle regole e nella *compliance* ad esse; il ruolo cruciale svolto dagli attori privati; il carattere multilivello delle decisioni rilevanti per la sfera giuridica. Precisamente per il suo carattere dinamico, la *governance* è un utile percorso per rimodellare i processi decisionali alla luce dello schema mutevole del potere e dell'autorità³⁴, alimentando l'*accountability* e la condivisione della responsabilità anche fra gli attori privati o in una logica di cooperazione pubblico-privato. Flessibilità e informalità peculiari dei meccanismi di *governance* sono funzionali ai requisi di *accountability* associati alle nuove forme di autorità. Ancora, l'informalità può conferire ai meccanismi della *governance* la capacità di superare la frammentazione del diritto interno, promuovendo la diffusione su vasta scala di standard e principi.

Tutto questo può spiegare l'opportunità di non far dipendere la concettualizzazione del diritto da opzioni in favore di schemi di legittimazione fondati esclusivamente sull'elemento della rappresentanza politica, a favore – invece – del recupero di un legame diretto tra normatività giuridica e società³⁵. Potrebbe, questo, essere un aspetto della natura del diritto come «pratica sociale»³⁶, che emerge ben oltre il modo di intendere il rapporto tra creazione e applicazione della norma e che attiene, invece, alla qualificazione stessa del diritto.

31. M. R. Ferrarese, 2009, 77.

32. Ivi, 78.

33. Ivi, 82.

34. *Contra*: A. Von Bogdandy, P. Dann, M. Goldmann, 2008, 1381, dove si sostiene che la *governance* non sia idonea a controllare nuove forme di potere.

35. In questi termini concordo con la visione espressa in G. Teubner, 1991-1992, 1448, 1459: «Legal pluralism represents the “openness” of the law toward society». «If private law's reliance on social autonomy and structural coupling is applied not only to the economic system but also to the multiplicity of social discourses, it may become a model for new ways in which law, instead of relying solely on its political legitimization and its economic efficiency, opens up to the dynamics of “civil society”» (ivi, 1462).

36. F. Viola, 1990; G. Zaccaria, 2012.

La *soft regulation* è, così, espressione di un nuovo tratto del pluralismo, che supera l'elemento della connessione – informale e non sistematizzata – tra elementi di diversi ordinamenti giuridici (*interlegalità*) e tende a tradursi nell'*internormatività*, intesa come interconnessione tra diversi tipi di normatività.

4. IL CASO DELLA NUOVA *LEX MERCATORIA*

Nei suoi resoconti più influenti, la nuova *lex mercatoria* è stata definita come «il diritto transnazionale delle transazioni economiche, che orienta la, e deriva dalla, condotta degli attori privati economici e che è suscettibile di essere applicata da giudici e arbitri come fonte di regole giuridiche»³⁷ o come «una fonte di diritto costituita da consuetudini, convenzioni, precedenti e norme interne [...] alternative alle norme di conflitto»³⁸.

La forma assunta dalla nuova *lex mercatoria* è andata mutando da «amorfo soft law» a insieme di regole giuridiche quasi codificate (per lo più attraverso l'elaborazione dei Principi Unidroit del diritto del commercio internazionale). Se si guarda ai fenomeni normativi inclusi sotto l'ombrelllo della nuova *lex mercatoria*, possiamo ritrovare in essa molto chiaramente alcuni elementi delle trasformazioni correnti del diritto, che mettono alla prova il modo tradizionale di concepire il diritto stesso³⁹.

La nuova *lex mercatoria* è, infatti, un buon esempio: del processo di de-formalizzazione delle fonti giuridiche, per il modo in cui i suoi materiali tendono a diffondersi, anche prevalendo sulle convenzioni di diritto privato internazionale; dell'emergere del ruolo degli attori non-statali nella produzione del diritto; della specializzazione funzionale del diritto; della natura complessa assunta dalla relazione tra diritto statuale e diritto non-statuale. In rapporto alla globalizzazione nel diritto contemporaneo emerge un processo di deformatizzazione e moltiplicazione delle fonti e dei centri di autorità. Fonti come il contratto giocano un ruolo rilevante, fino a svilupparsi talora in assenza di riferimenti a specifici ordinamenti; il ruolo svolto dagli attori non-statali finisce col riguardare la produzione e la diffusione delle norme su scala globale, sia prima che dopo la loro sistematizzazione. In questo senso, la nuova *lex mercatoria* interessa sia il diritto interno sia il diritto internazionale. Diviene «diritto interstiziale» privo di confine⁴⁰. Essa è sostenuta dal riconoscimento di differenti ordini giuridici, ma non dipende da questo riconoscimento, che non è costitutivo⁴¹.

37. Th. Carbonneau, 1998.

38. A. F. Lowenfeld, 1990, 141.

39. P. C. Zumbansen, 2006, 473.

40. N. Walker, 2015, 41.

41. D. Kingsbury, 2009, 53.

Per riassumere: caratteristica saliente della nuova *lex mercatoria* è il suo includere norme derivanti dalla pratica degli attori coinvolti nelle attività regolate, il suo essere risultato di una produzione che muove dal basso, secondo la logica che ispira quegli stessi attori, verso l'alto (il riconoscimento da parte delle corti o di organi o organizzazioni internazionali). Essa tende a fondersi con, o a trarre, elementi appartenenti a diversi ordinamenti giuridici. Tali elementi saranno poi sistematizzati attraverso una sorta di “creeping codification”.

Tipicamente, due questioni sono state affrontate dalla letteratura concernente la nuova *lex mercatoria*. In primo luogo, se essa possa considerarsi *diritto*. In secondo luogo, se le norme ad essa riconducibili possano dirsi costituire un *ordinamento giuridico*.

4.1. La concettualizzazione della nuova *lex mercatoria*

Secondo la prospettiva tradizionale, profondamente debitrice nei confronti del giuspositivismo, per un certo periodo di tempo la nuova *lex mercatoria* fu considerata come un fatto e non come un insieme di norme giuridiche. Questi gli argomenti addotti a supporto di siffatta tesi: (i) non è possibile individuare con precisione i suoi destinatari; (ii) mancherebbe una autorità centrale a cui ricondurre la creazione dei materiali che la compongono; (iii) data la vaghezza del loro contenuto, questi ultimi sono meglio indicati tramite l'espressione “principia mercatorum”; (iv) tale materiale non è supportato da sanzioni.

Una prospettiva di questo tipo trova le proprie premesse in una visione statalistica del diritto, ben lungi dall'essere indiscutibile, considerato che rischia di essere una sotto-rappresentazione della realtà, incapace di cogliere molti fenomeni.

Assai più promettente è la prospettiva secondo cui il contenuto della nuova *lex mercatoria* vada cercato negli usi, nelle regole e nei principi risultanti dall'applicazione di una specifica metodologia, consistente nel ricavare norme da più sistemi giuridici, mediante la loro comparazione⁴². Due le conseguenze di questo metodo: (i) la selezione degli elementi che compongono le norme è guidata dal riferimento alla funzione; (ii) il punto di vista adottato nella selezione mira ad aderire il più possibile alla natura della cosa da regolare.

Quanto alla domanda se la nuova *lex mercatoria* costituisca un sistema autonomo, alla risposta negativa, che sottolinea come la caratteristica più genuina del diritto transnazionale sia quella di essere composto da norme che non formano una sfera regolatoria distinta⁴³, si contrappone la tesi secondo cui la nuova *lex mercatoria* costituisce un ordinamento giuridico, le regole ad

42. E. Gaillard, 2001, 64.

43. P. C. Zumbansen, 2012, 325.

essa appartenenti «hanno un valore normativo indipendente da ogni sistema giuridico nazionale, e la sua forza vincolante si regge sul fatto di essere riconosciuta come sistema autonomo dalla comunità degli operatori economici e dalle autorità statali»⁴⁴.

È, inoltre, individuabile una posizione intermedia secondo cui «il diritto transnazionale emerge come una specifica prospettiva sul diritto inteso come parte di una società che non può adeguatamente essere colta mediante il riferimento a confini nazionali o denazionalizzati. La dimensione transnazionale si costituisce con riferimento alle forme e alle funzioni del diritto rispetto ad aree fortemente specializzate delle attività sociali»⁴⁵.

4.2. *La legittimazione della nuova lex mercatoria*

Come espressione di *soft* e di *self-regulation*, la nuova *lex mercatoria* è stata il bersaglio di molte critiche. Si è sostenuto che essa incoraggerebbe la fuga dalla democrazia, la *governance* attraverso il contratto⁴⁶ e la creazione di un “diritto senza autori”⁴⁷ e che sarebbe una minaccia per la certezza del diritto, favorendo un elevato grado di frammentazione.

Nell’età della globalizzazione, lo sforzo per comprendere la nuova *lex mercatoria* dà luogo a tre risultati per il teorico del diritto. Primo, pone necessariamente oltre i limiti della sovranità statale la questione della relazione fra nuova *lex mercatoria* e (altri) ordinamenti giuridici. Secondo, permette di guardare all’emergere di nuovi fenomeni regolatori alla luce dell’interlegalità, ovvero l’emergere di nuovi rapporti tra norme appartenenti a differenti ordinamenti giuridici, in termini di concorrenza, complementarità e relazione e dell’internormatività, ovvero, la riconfigurazione delle relazioni fra differenti sfere normative in un senso che dà alla loro interconnessione il ruolo di condizione strutturale per qualificare la loro funzione. Terzo, lo sviluppo della nuova *lex mercatoria*, nella misura in cui è vincolata all’emergere di un ruolo svolto da attori privati nel processo produttivo, mostra la necessità di attivare nuove forme di responsabilizzazione e *accountability*⁴⁸.

L’enfasi posta sull’internormatività chiarisce alcune conseguenze del fatto che la creazione del diritto statale concorre alla creazione di un divario tra diritto ed economia⁴⁹. Invero, l’effettivo punto in discussione nel dibatti-

44. Th. Schultz, 2014, 88.

45. P. C. Zumbansen, 2012, 307, 325.

46. M. R. Ferrarese, 2010, 165.

47. M. R. Ferrarese, 2012, 55.

48. D. Marrella, 2003, 147.

49. F. Galgano, 2001⁴, 108.

to sullo statuto della nuova *lex mercatoria* non è tanto la separazione tra diritto statuale e diritto non-statuale, quanto la separazione fra diritto ed economia⁵⁰. Il problema diviene, allora, come legittimare schemi normativi in cui diritto ed economia entrano in diretto contatto, senza la mediazione della politica.

Se questo è vero, allora la legittimazione della nuova *lex mercatoria* dovrebbe essere riformulata riconoscendo che la moderna codificazione del diritto sostituì al particolarismo basato sulla posizione sociale un nuovo particolarismo, basato sulla politica e sulla separazione tra gli Stati. Rispetto a questo processo, una delle funzioni del diritto transnazionale è il perseguitamento dell'unità del diritto attraverso l'unità del mercato⁵¹.

Per quanto con molte difficoltà e tentativamente, il diritto transnazionale cerca di offrire risposte capaci di superare questo tipo di particolarismo mediante l'alimentazione di relazioni più dirette società civile e regolazione giuridica. Questa tendenza non dovrebbe essere rigettata sulla sola base della sua distanza dalla logica della rappresentanza, peraltro attualmente minacciata per vari motivi.

Nel caso di questi nuovi fenomeni regolatori, alcune tesi dovrebbero essere esplorate e verificate: (i) che la normatività giuridica può assumere varie forme senza per questo svanire; (ii) che la legittimazione basata sulla politica risulta essere insufficiente rispetto alle funzioni assegnate al diritto.

5. VERSO LA LEGITTIMAZIONE DELLA SOFT REGULATION: OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In generale, il ricorso all'auto-regolamentazione è detto minare la razionalità e la certezza del diritto, come anche il *rule of law*. Per riflettere su questo aspetto, può essere utile fare riferimento alle osservazioni condotte da Thomas Schultz a proposito della coerenza dell'arbitrato con il *rule of law*, utilizzando i requisiiti della «moralità intrinseca del diritto» individuati da Lon Fuller⁵² e elementi tratti, in negativo, dai seguenti otto modi:

- a) assenza di generalità;
- b) assenza di pubblicità;
- c) abuso di normazione retroattiva;
- d) assenza di chiarezza;
- e) incoerenza;
- f) adozione di regole che impongono condotte che oltrepassano la capacità della parte interessata;

50. R. Michaels, 2007, 464.

51. F. Galgano, 2016, 235.

52. L. L. Fuller, 1969, 95-151.

- g) mutamenti delle regole così frequenti da rendere impossibile al destinatario orientare la propria condotta sulla base di esse;
- h) assenza di coerenza tra le regole annunciate e la loro effettiva amministrazione.

Secondo Schultz, i lodi arbitrali sono direttive individualizzate, imprevedibili, non sufficientemente pubbliche. Un regime costruito su di essi parrebbe a priori equivalere a un governo degli uomini (gli arbitri) e non delle leggi e non è un esempio di *rule of law*⁵³. Nell'arbitrato commerciale, inoltre, la quantità di lodi pubblicati è bassa. Per tutti questi elementi, difficilmente, secondo Schultz, si può considerare quello dell'arbitrato un regime giuridico⁵⁴.

Attraverso il riferimento ai parametri sopra elencati si coglie la funzione essenziale del diritto, consistente nel sottoporre la condotta dei destinatari alla guida di regole generali attraverso le quali essi possano orientare il proprio comportamento⁵⁵.

Secondo un'ulteriore definizione del diritto, caratterizzare un regime come «giuridico» lo qualifica come una forma di regolazione normativamente significativa per gli osservatori esterni e per i destinatari, poggiante su qualche forma di organizzazione, che si oppone all'interferenza di altri regimi giuridici, alimentando una pretesa di autonomia, e si suppone persegua qualche forma di giustizia⁵⁶.

In questa lettura, i caratteri della comprensività (ovvero l'autorità per intervenire in tutti gli aspetti della vita dei destinatari), dell'esclusività territoriale (l'idea che sia legittimato un solo sistema giuridico per porzione di territorio) e della supremazia (l'idea per cui ogni sistema giuridico non riconosce una autorità superiore nella propria sfera di applicazione) non sono criteri di giuridicità⁵⁷.

Alla luce di queste osservazioni, possiamo concludere che il problema non è se la *soft regulation* possa essere considerata diritto. Può esserlo, a condizione che rispetti le otto condizioni individuate nella prospettiva di Fuller.

La principale questione è come preservare il “codice della giuridicità”, data la stretta relazione del diritto con le altre sfere. Come proteggere la coerenza del diritto e dare forma al migliore coordinamento possibile fra differenti sfere normative? Come combinare, entro concreti strumenti regolatori, interessi pubblici e interessi settoriali?

53. Th. Schultz, 2014, 175.

54. Ivi, 180.

55. L. L. Fuller, 1965, 657.

56. Th. Schultz, 2014, 45.

57. Ivi, 80 dove si sottolinea che «The idea that comprehensiveness, exclusiveness and supremacy are inherent features of legality stems from the success of the modern model of law. But it is only an epitomical instance of law» (ivi, 73-80).

Direi che, per affrontare le sfide sopra menzionate, debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni. Primo, la pubblicità, intesa come conoscibilità delle norme⁵⁸. Essa deve risultare garantita, indipendentemente dalla vincolatività formale o dalla volontarietà delle norme. Secondo, debbono essere individuati nuovi modi per esprimere il principio democratico e di partecipazione civica tanto nella produzione delle norme quanto nel monitoraggio della loro osservanza. Il legame caratteristico tra norma e società proprio delle forme di autoregolamentazione dovrebbe, in questo senso, essere preservato e valorizzato. Terzo, nonostante l'inter-normatività di fatto, distinguere il codice della giuridicità dal codice delle altre sfere di normatività, l'interazione con le quali è indotta dalla persistente frammentazione della comunità in senso sempre più settoriale e fluido. Quarto, la necessità di predisporre forme di *meta-governance*, ovvero di una serie di accorgimenti e soluzioni istituzionali tesi a coordinare gli schemi di *governance* e gli strumenti di autoregolamentazione alla luce di principi sovraordinati, di vincoli o obiettivi (come i diritti umani o determinati principi giuridici fondamentali). Quinto, è possibile legittimare la *soft regulation*, intesa come strumento coordinato alla *hard regulation*, muovendo dal presupposto che il *rule of law* si riferisca non alla legittimazione democratica in senso formale del diritto ma, nel merito, ai suoi «standard interni»⁵⁹.

La regolazione *soft* può essere pienamente intesa come diritto e legittimata nella prospettiva del suo coordinamento con la *hard regulation* per creare risposte regolative coerenti con le nuove forme assunte dall'autorità e alle nuove esigenze della democrazia, di cui anche la struttura della legalità non può non tener conto. Ciò che dovrebbe essere verificato, quando si consideri la possibilità di includere la *soft regulation* nella sfera della normatività giuridica, è dunque la possibilità di ascrivere ad essa gli elementi centrali del codice della legalità, non la possibilità di vedere in ogni suo strumento un esempio autonomo ed autosussistente di normatività giuridica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABBOTT Kenneth W., SNIDAL Duncan, 2000, «Hard and Soft Law in International Governance». *International Organization*, 54, 3: 421-56.
- AYRES Ian, BRAITHWAITE John, 1992, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press, New York.
- BALDASSARRE Antonio, 2002, *Globalizzazione contro democrazia*. Laterza, Roma-Bari.

58. G.-P. Callies, 2002, 199-201.

59. Ivi, 165. La tesi di Schultz è che questo standard sia procedurale e non sostanzivo. Al contrario, credo che esso sia più sostanziale che procedurale.

- BALDWIN Robert, BLACK Julia, 2008, «Really Responsive Regulation». *Modern Law Review*, 71, 1: 59-94.
- BERMAN Paul Schiff, 2007, «Global Legal Pluralism». *University of Connecticut School of Law Articles and Working Papers*, 71, http://lsr.nellco.org/uconn_wps/71 (*Southern California Law Review*, 80: 1155-1237).
- BIN Roberto, 2009, «Soft Law, no Law». In *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Alessandro Somma, 31-40. Giappichelli, Torino.
- CALLIESS Gralf-Peter, 2002, «The Privatisation of Civil Law and the Civilisation of Private Law». *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 2, 5: 185-216.
- CALLIESS Gralf-Peter, RENNER Moritz, 2009, «Between Law and Social Norms: The Evolution of Global Governance». *Ratio Juris*, 22, 2: 260-80.
- CARBONNEAU Thomas E., 1998, «A Definition of and Perspective upon the Lex Mercatoria Debate». In *Lex Mercatoria and Arbitration: A Discussion of the New Law Merchants*, ed. by Thomas E. Carbonneau. Kluwer, Dordrecht.
- CASSESE Sabino, 2004, «Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation». *New York University Journal of International Law and Policy*, 37: 662-94.
- ID., 2009, *Il diritto globale: giustizia e democrazia oltre lo Stato*. Einaudi, Torino.
- CHESSA Omar, 2010, «La validità delle costituzioni scritte. La teoria della norma fondamentale da Kelsen a Hart». *Diritto & Questioni pubbliche. Rivista di filosofia del diritto e cultura politica*, 10: 55-119, http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2010_n10/1-02_mono_O_Chessa.pdf.
- DOMINGO Rafael, 2010, *The New Global Law*. Cambridge University Press, Cambridge (Mass.).
- DWORKIN Ronald, 1977, «The Model of Rules I». In Id., *Taking Rights Seriously*, 14-45. Duckworth, London (trad. it. *I diritti presi sul serio*. il Mulino, Bologna 1982).
- FERRARESE Maria Rosaria, 2009, «Soft Law: funzioni e definizioni». In *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Alessandro Somma, 71-82. Giappichelli, Torino.
- EAD., 2010, *La governance tra politica e diritto*. il Mulino, Bologna.
- EAD., 2012, *Prima lezione di diritto globale*. Laterza, Roma-Bari.
- FULLER Lon L., 1965, «A Reply to Professor Cohen and Dworkin». *Villanova Law Review*, 10, 4: 655-66.
- ID., 1969, *The Morality of Law: Revised Edition*. Yale University Press, New Haven.
- GAILLARD Emmanuel, 2001, «Transnational Law: A Legal System of a Method of Decision Making». *Arbitration International*, 17, 1: 59-72.
- GALGANO Francesco, 2001⁴, *Diritto commerciale*. Zanichelli, Bologna.
- ID., 2016, *Lex mercatoria*. il Mulino, Bologna.
- GARCIA Frank J., 2016, «Globalization's Law: Transnational, Global or Both?». *Boston College Law School Faculty Papers*, 1-1.
- GRIFFITHS John, 1986, «What Is Legal Pluralism?». *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1: 1-55.
- HART Herbert Lionel Adolphus, 1994, *The Concept of Law (Second edition)*, with a Postscript edited by Penelope Anne Bulloch and Joseph Raz. Clarendon Press, Oxford.

- KELSEN Hans, 1960, *Reine Rechtslehre*. Deutucke, Wien (trad. it. *La dottrina pura del diritto*. Einaudi, Torino).
- KINGSBURY Benedict, 2009, «The Concept of “Law” in Global Administrative Law». *The European Journal of International Law*, 20, 1: 23-57.
- KIRTON John, TREBILCOCK Michael J., 2004, «Hard Choices and Soft Law in Sustainable Global Governance». In *Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards in Global Trade, Environment and Social Governance*, ed. by John Kirton, Michael J. Trebilcock. Aldershot, Ashgate.
- KLABBERS John, 1996, «The Redundancy of Soft Law». *Nordic Journal of International Law*, 65: 167-82.
- ID., 1998, «The Undesirability of Soft Law». *Nordic Journal of International Law*, 67: 381-91.
- KORNHAUSER Lewis A., 2004, «Governance Structures, Legal Systems, and the Concept of Law». *Chicago-Kent Law Review*, 79: 354-81.
- KRISCH Nico, 2010, «Pluralism in Postnational Risk Regulation: The Dispute over GMOS and Trade». *Transnational Legal Theory*, 1, 1: 1-29.
- KRYGIER Martin, 1986, «Law as Tradition». *Law and Philosophy*, 5, 2: 237-62.
- LE GOFF Paul, 2007, «Global Law: A Legal Phenomenon Emerging from the Process of Globalization». *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 14, 1.
- LIPARI Nicolò, 2004, «Concorrenza fra ordinamenti e sistema delle fonti». In *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, a cura di Antonio Zoppini, 81-97. Laterza, Roma-Bari.
- LOWENFELD Andreas F., 1990, «Lex mercatoria: An Arbitrator’s View». *Arbitration International*, 6, 2: 133-50.
- MARRANI Daniela, 2011, «Regolazione delle tecnologie emergenti e soft law. Un esempio: la strategia sicura, integrata e responsabile per le nanoscienze e le nanotecnologie della commissione europea». In *Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie*, a cura di Giorgia Guerra, Alessia Muratorio, Elena Pariotti, Mariassunta Piccinini, Daniele Ruggiu, 397-423. il Mulino, Bologna.
- MARRELLA Fabrizio, 2003, *La nuova lex mercatoria*. Cedam, Padova.
- MAZZARESE Tecla, 2017, «Le sfide del costituzionalismo (inter)nazionale e il disordine delle fonti del diritto». *Diritto e questioni pubbliche. Rivista di filosofia del diritto e cultura giuridica*, 17, 1: 109-37.
- MELISSARIS Emmanuel, 2009, *Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism*. Ashgate, Burlington.
- MERRY Sally Engle, 1988, «Legal Pluralism». *Law and Society Review*, 22, 5: 869-96.
- MICHAELS Ralf, 2007, *Global Legal Pluralism*. Oxford University Press, Oxford.
- ID., 2009, «Global Legal Pluralism». *The Annual Review of Law and Social Science*, 5: 243-62.
- OST François, VAN DE KERCHOVE Michel, 2002, *De la pyramide au réseau*. Bruxelles.
- PALOMBELLA Gianluigi, 2012, *È possibile una legalità globale. Il Rule of law e la governance del mondo*. il Mulino, Bologna.
- PARIOTTI Elena, 2009, «“Soft Law” e ordine giuridico ultra-statuale tra “rule of Law” e democrazia». *Ragion Pratica*, 32: 87-105.

- PASTORE Baldassare, 2009, «Il soft law nella teoria delle fonti». In *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Alessandro Somma, 117-31. Giappichelli, Torino.
- ID., 2017, «Sul disordine delle fonti nel diritto (inter)nazionale». *Diritto e questioni pubbliche. Rivista di filosofia del diritto e cultura giuridica*, 17, 1: 13-30.
- PETERS Anne, PAGOTTO Isabella, 2006, «Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective», report del progetto NEWGOV – *New Modes of Governance*, Project no. CIT1-CT-2004-506392, versione elettronica accessibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1668531>.
- RAZ Joseph, 1979, «The Institutional Nature of Law». In Id., *The Authority of Law*, 103-21. Clarendon Press, Oxford.
- REISMAN W. Michael, 2011, «Soft Law and Law Jobs». *Journal of International Dispute Settlements*, 2, 1: 25-30.
- SABEL Charles F., SIMON William H., 2006, «Epilogue: Accountability without Sovereignty». In *Law and New Governance in the EU and the US*, ed. by Craig G. De Burca, 395-411. Hart Publishing, Oxford.
- SCOTT Colin, 2002, «The Governance of the European Union: The Potential for Multi-Level Control». *European Law Journal*, 8, 1: 59-79.
- SCOTT Joanne, TRUBEK David, 2002, «Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union». *European Law Journal*, 8, 1: 1-18.
- SCHULTZ Thomas, 2014, *Transnational Legality. Stateless Law and International Arbitration*. Oxford University Press, Oxford.
- SENDEN Linda, 2005, «Soft Law, self-Regulation and Co-regulation in European Law: Where Do They Meet?». *European Journal of Comparative Law*, 9, 1: 1-27.
- SLAUGHTER Anne-Marie, 2004, *A New World Order*. Princeton University Press, Princeton.
- SOMMA Alessandro, 2008, «Soft Law sed Law». *Rivista critica del diritto privato*, 26, 3: 437-68.
- TALLACCHINI Mariachiara, 2009, «Governing by Values. EU Ethics: Soft Tool, Hard Effects». *Minerva*, 47: 281-306.
- TAMANHA Brian Z., 2008, «Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local and Global». *Sydney Law Review*, 30: 374-411.
- TEUBNER Gunther, 1991-1992, «The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism». *Cardozo Law Review*, 13: 1443-62.
- ID., 2012, *Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford University Press, Oxford.
- THÜRER Daniel, 2009, «Soft Law». In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/epil/9780199231690/law-9780199231690-e1469>.
- TWINING William, 2010, «Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective». *Duke Journal of Comparative and International Law*, 20: 473-517.
- VIOLA Francesco, 1990, *Il diritto come pratica sociale*. Jaca Book, Milano.
- VON BOGDANDY Armin, DANN Philipp, GOLDMANN Matthias, 2008, «Developing the Publicness of Public International Law: Towards a Legal Framework for Global Governance Activities». *German Law Journal*, Special issue: Public Authority & International Institutions, 9: 1375-1400.

- WALKER Neil, 2008, «Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the Global Disorder of Normative Orders». *International Journal of Constitutional Law*, 6: 373-96.
- ID., 2015, *Intimations of Global Law*. Cambridge University Press, Cambridge.
- WOODMAN Gordon R., 1998, «Ideological Combat and Social Observation: Recent Debate About Legal Pluralism». *Journal of Legal Pluralism*, 42: 21-59.
- ZACCARIA Giuseppe, 2012, *La comprensione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.
- ZEMANEK Karl, 1998, «Is the Term Soft Law Convenient?». In *Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern: In Honour of His 80th Birthday*, ed. by Ignaz Seidl-Hohenveldern, Gerhard Hafner, 843-62. Kluwer, The Hague-London-Boston.
- ZICCARDI CAPALDO Giuliana, 2008, *The Pillars of Global Law*. Ashgate, London.
- ZUMBANSEN Peer C., 2006, «Transnational Law». in *Encyclopedia of Comparative Law*, ed. by John Smit, 738-54. Edwar Elgar Publishing, Northampton.
- ZUMBANSEN Peer C., 2010, «Transnational Legal Pluralism». *Transnational Legal Theory*, 152: 141-89.
- ID., 2012, «Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory, Global Governance, and Legal Pluralism». *Transnational Law and Contemporary Problems*, 21, 2: 305-35.

